

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1965

che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

(65/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera b), della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana ⁽²⁾, gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio ;

Considerando che, se gli agrumi trattati mediante le suddette sostanze non potessero più essere commercializzati all'interno della Comunità, l'approvvigionamento di agrumi delle regioni lontane dai luoghi di produzione diverrebbe largamente in-

sufficiente, e verrebbe addirittura interrotto in alcuni periodi dell'anno ;

Considerando che non sarà possibile ancora per parecchi mesi portare a termine gli studi sui metodi che consentono di controllare il tasso residuo di tali sostanze negli agrumi venduti al consumatore ; che pertanto, per consentire agli Stati membri di continuare ad applicare le rispettive legislazioni in materia, appare necessario prorogare al 31 dicembre 1966 il termine del 31 dicembre 1965 stabilito all'articolo 5, lettera b), della direttiva del 5 novembre 1963 ;

Considerando che è opportuno concedere a ciascuno Stato membro la facoltà di stabilire che agli agrumi trattati venga apposto un timbro o un'etichetta indicanti il trattamento effettuato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che

⁽¹⁾ GU n. 209 dell'11. 12. 1965, pag. 3139/65.

⁽²⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana, viene modificato nel modo seguente :

— la data del 31 dicembre 1965 che figura alla lettera b) è sostituita con quella del 31 dicembre 1966 ;

— la lettera b) è completata con la seguente disposizione :

« Tuttavia ciascuno Stato membro può stabilire che gli agrumi sottoposti ad un trattamento in superficie con le sostanze suddette debbano essere oggetto di una timbratura o di un'etichet-

tatura recante l'indicazione del trattamento effettuato. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1965

relativa alla proroga della sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai reattori nucleari e a talune loro parti e pezzi staccati della voce ex 84.59 B

(65/570/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la sua decisione del 2 aprile 1962 ⁽¹⁾, modificata da quella del 14 maggio 1962 ⁽²⁾, relativa alla modifica della voce 84.59 B ed alla sospensione parziale, fino al 31 dicembre 1965, dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai reattori nucleari, alle loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile non irradiati e particolarmente quelli a uranio naturale,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Previa consultazione del Consiglio e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo delle industrie che producono attrezzature nucleari nella Comunità ;

Considerando tuttavia che nei prossimi anni la Comunità, per realizzare progetti nel settore nucleare, rimarrà parzialmente tributaria delle importazioni per quanto riguarda i reattori e le loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile non irradiati ;

Considerando che è nell'interesse della Comunità che venga sospesa parzialmente per un certo periodo l'applicazione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune per tali prodotti, al fine di evitare che l'applicazione integrale e immediata di detti dazi gravi sul costo degli impianti prospettati e rischi così di ostacolarne la realizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È prorogata fino al 31 dicembre 1966 la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, decisa fino al 31 dicembre 1965 con decisione del Consiglio in data 2 aprile 1962, modificata da quella del 14 maggio 1962, per i prodotti compresi nella seguente tabella e sino al livello ivi indicato :

⁽¹⁾ GU n. 32 del 30. 4. 1962, pag. 1063/62.

⁽²⁾ GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1281/62.